

23 marzo 2020

Decreto “Cura Italia” - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

1. Introduzione

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) (il “**Decreto**”), in materia di “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”¹.

Il Decreto è costituito da quattro parti principali:

- a. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- b. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- c. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia; e
- d. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio, nonché alcune ulteriori misure settoriali.

Per quanto attiene a: (i) i profili giuslavoristici, si veda la *newsletter* del 18 marzo p.v. al seguente [link](#); (ii) le misure a sostegno delle imprese, si veda la nostra *newsletter* del 19 marzo p.v. al seguente [link](#); (iii) le misure fiscali di sostegno alle famiglie e alle imprese, si veda la nostra *newsletter* del 18 marzo p.v. al seguente [link](#); (iv) le norme in materia di svolgimento delle assemblee delle società, si veda la nostra *newsletter* del 19 marzo p.v. al seguente [link](#); e (v) le misure che hanno un impatto sul settore del *venture capital* e delle PMI, si rinvia alla *newsletter* del 18 marzo p.v. al seguente [link](#).

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali misure di natura economico finanziaria introdotte nel Titolo III (*Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*) del Decreto.

Nel novero di tali misure si segnala, innanzitutto, una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza), nonché l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di Garanzie per le PMI a sostegno degli enti finanziatori su cui ricade tale moratoria².

Sono state poi previste alcune ulteriori misure a sostegno del sistema bancario e delle imprese che vengono richiamate congiuntamente ed in forma sintetica.

¹ Si ricorda che il Decreto Legge è misura necessariamente provvisoria e può essere soggetto a modifiche in fase di conversione (o non essere convertito del tutto).

² Cfr., articolo 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*) del Decreto.

2. Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Soggetti beneficiari	<p>Microimprese e piccole e medie imprese (PMI) aventi sede in Italia. Per PMI si intendono le imprese che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. occupano meno di 250 persone e2. il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR³.
Soggetti finanziatori	<ol style="list-style-type: none">1. Banche;2. intermediari finanziari ex art. 106 del TUB; e3. "ogni altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia". Il testo della norma non è esplicito ma sembrano potersi ricomprendere quindi, a titolo esemplificativo, le imprese di assicurazioni, FIA italiani ed UE (c.d. <i>fondi di credito</i>), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SACE S.p.A., Poste Italiane S.p.A. relativamente ai servizi di bancoposta e i veicoli di cartolarizzazione. <p><i>Nota: la norma fa riferimento ai soggetti "abilitati" alla concessione di credito in Italia; potrebbero quindi porsi problemi di applicabilità della norma in relazione ad alcuni soggetti del c.d. mercato secondario (e.g., un fondo comune di investimento non abilitato alla concessione del c.d. credito diretto).</i></p> <p>Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, la moratoria viene realizzata senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.</p> <p><i>Nota: la previsione non è particolarmente chiara e si pone qualche dubbio applicativo, considerato che il rapporto di provvista non necessariamente potrebbe essere regolato dal diritto italiano. Non è chiaro infine in cosa consistano le "modalità operative" cui la norma fa riferimento nel caso di finanziamenti agevolati.</i></p>
Oggetto / misura di incentivo	<p>Le <i>esposizioni debitorie</i> nei confronti dei soggetti finanziatori sopra indicati possono essere oggetto delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <p>(a) <u>Tipologia</u>: aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto;</p> <p><u>Misura</u>: gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, <i>non</i> possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p><u>Commento</u>: <i>La norma afferma che il fido non utilizzato "non può essere revocato", dovendosi intendere che può essere utilizzato dall'impresa; tuttavia, nel caso di anticipo su fatture, va considerato che la banca ha</i></p>

³ La definizione di PMI adottata dal Decreto è contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. I dati impiegati per calcolare gli effettivi nonché gli importi finanziari sono quelli relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua. Si segnala che il calcolo delle relative soglie di rilevanza viene diversamente effettuato nel caso di imprese "associate" e "collegate", in cui bisogna tenere conto, in tutto o in parte, dei valori di personale e contabili anche degli altri enti connessi.

generalmente un certo grado di discrezionalità nell'accettazione delle fatture da scontare e, quindi, non sembra potersi escludere un rifiuto della banca ad erogare il credito;

(b) **Tipologia:** prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;

Misura: i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

Commento: la norma non sembra fare distinzione tra rate di capitale e di interessi, per cui potrebbe dedursi che la regola trovi applicazione anche solo con riguardo ad esposizioni che non prevedono un piano di pagamento rateale né per rate di capitale, né per i soli interessi;

(c) **Tipologia:** i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;

Misura: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Commento: non è chiaro cosa accada al termine del periodo di sospensione, posto che appare difficilmente realizzabile un riscadenziamento che non comporti "nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti": si potrebbe ragionevolmente ritenere che gli interessi maturati e non riscossi nel periodo di sospensione siano tutti addebitati alla prima rata in scadenza post sospensione ovvero riscadenziati su più rate.

Secondo quanto precisato dalla Relazione Illustrativa al Decreto, le misure di sostegno non implicano alcuna automatica variazione nella classificazione delle esposizioni debitorie, salvo che durante il periodo di moratoria sussistano degli "elementi oggettivi nuovi" tali da indurre l'intermediario a rivedere il proprio giudizio sulla qualità creditizia del debitore⁴.

Procedura di accesso alle misure

Comunicazione da parte della PMI al finanziatore con la richiesta di accesso alla misura.

Dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Limitazioni

Non possono beneficiare delle misure di sostegno le PMI le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del Decreto, siano classificate come "esposizioni creditizie deteriorate" ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

Nota: si tratta di circostanza dimostrabile alla luce delle segnalazioni effettuate dagli intermediari nella Centrale dei Rischi. Si ritiene ricompresa nelle esclusioni anche la categoria dei crediti c.d. past due (scaduti o sconfinati da più di 90 giorni).

⁴ In assenza di individuazione puntuale di tali elementi nella Relazione Illustrativa, si potrebbe pensare all'ipotesi in cui un'impresa, nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 56, debba proporre ricorso per concordato preventivo c.d. "in bianco" ex art. 161 della Legge Fallimentare a causa del peggioramento della propria situazione patrimoniale e finanziaria. In tal caso si ritiene che la qualità creditizia dell'impresa debba necessariamente essere rivalutata da parte del finanziatore poiché, per espressa previsione della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, tale fattispecie implica che l'esposizione complessiva del debitore sia classificata tra le inadempienze probabili.

Dal punto di vista dei soggetti finanziatori, il Decreto prevede una forma di supporto attraverso la concessione di una garanzia aggiuntiva concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI:

Garanzia	Le operazioni oggetto delle misure di sostegno introdotte dal Decreto sono ammesse, senza valutazione ed a titolo gratuito, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI ⁵ .
Procedura di ammissione alla garanzia	Procedura di ammissione alla garanzia
Oggetto della garanzia	<p>La garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% per le misure di sostegno previste dal Decreto in favore delle PMI. In particolare:</p> <p>(a) con riferimento alla misura relativa all'impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti, la garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% dei maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto;</p> <p>(b) con riferimento alla misura relativa alla proroga di prestiti non rateali, la garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% dell'importo dei prestiti non rateali oggetto di proroga; e</p> <p>(c) con riferimento alla misura relativa alla sospensione di rate di mutui e canoni di leasing, la garanzia del Fondo PMI si estende sino al 33% delle singole rate dei mutui o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020.</p>
Procedura di escussione della garanzia	<p>L'escussione della garanzia può essere richiesta a condizione che siano state avviate, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione a (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a) (punto a) sopra); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti erogati ai sensi del comma 2, lettera b) (punto b) sopra); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c) (punto c) sopra).</p> <p>In tal caso, i soggetti finanziatori inviano al Fondo PMI la richiesta di escussione corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo PMI.</p> <p>Il Fondo PMI, verificata la legittimità della richiesta, entro 90 giorni, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo PMI; la residua parte di quanto dovuto a titolo di escussione della garanzia, viene liquidato in favore del soggetto finanziatore a condizione che lo stesso ne faccia richiesta al Fondo PMI entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive.</p>

⁵ Per Fondo di Garanzia per le PMI si intende il fondo di garanzia cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituito con lo scopo di favorire l'accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca alle (o sostituisce le) garanzie reali prestate dalle imprese stesse in relazione ai crediti concessi, tra gli altri, da banche ed intermediari finanziari.

3. Altre misure di sostegno

In aggiunta alla moratoria dei finanziamenti in favore delle PMI (e connessa garanzia del Fondo PMI in favore dei soggetti che hanno concesso tali finanziamenti), si riportano di seguito i principali ulteriori interventi economico-finanziari previsti dal Decreto che coinvolgono il sistema bancario e i fondi di garanzia nazionale.

a. Articolo 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI. In particolare, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, si prevedono le seguenti misure:

- (i) gratuità della garanzia del Fondo PMI, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al Fondo PMI stesso;
- (ii) estensione dell'importo massimo garantito per singola impresa da 2,5 milioni a 5 milioni di EUR
- (iii) ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento sia almeno pari al 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- (iv) estensione automatica della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
- (v) previsione di procedure di valutazione per l'accesso al Fondo PMI ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia, fermo restando l'esclusione di imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";
- (vi) eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- (vii) possibilità di cumulare la garanzia del Fondo PMI con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- (viii) possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo PMI a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- (ix) possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- (x) proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- (xi) estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI;
- (xii) facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali.

b. Articolo 50 (Modifiche alla disciplina FIR)

Possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe un anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

c. Articolo 51 (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)

Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.

d. Articolo 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

Estensione ai lavoratori autonomi e professionisti con un calo del fatturato superiore al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019 e semplificazione dell'utilizzo del fondo di solidarietà per mutui prima casa.

e. Articolo 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.

f. Articolo 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi.

In particolare, si prevede:

- (i) che CDP possa supportare le banche che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza, tramite specifici strumenti, quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- (ii) che lo Stato possa concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP. La garanzia dello Stato rilasciata in favore di CDP a prima domanda è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Le modalità attuative della disposizione, nonché l'individuazione dei settori in cui operano le imprese beneficiarie della misura sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

g. Articolo 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

Possibilità di sospendere per un periodo di 12 mesi il rimborso delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del "fondo 394" gestito da Simest S.p.A.⁶, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

⁶ Finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scrivetece a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.